



# COMUNE DI MALITO

(Provincia Cosenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N. 2 DEL 01.03.2018	<b>OGGETTO: TASI CONFERMA ALIQUOTE PER IL TRIENNIO 2018-2020</b>
------------------------	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo alle ore 12,45 nella casa del Comune suddetto, il Commissario Straordinario **dott.ssa Antonella Vecchio** nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18.12.2017 ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Rosa FALVO**.

-Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere .....	UFFICIO TECNICO DEI LL.PP. e/o URBANISTICA Il Responsabile del Servizio ( Arch. Franco Pizzuti )
Data .....	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE - TECNICA Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> .....	UFFICIO DI FINANZIARIO Il Responsabile del Servizio Finanziario (Felicetta Brunella Galli)
Data .....	
L'impegno di spesa, per complessivi Euro .....	viene annotato
Sul Cap. .... Cod. .... del bilancio 20.....	
Data .....	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Felicetta Brunella Galli)

PER LA REGOLARITA' Si esprime parere favorevole .....	UFFICIO AMMINISTRATIVO Il Responsabile del Servizio (Felicetta Brunella Galli)
Data .....	

--Ritenuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale individuare quale responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente atto l'Unità Organizzativa **Felicetta Brunella Galli**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**con i poteri del Consiglio Comunale**

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del settore finanziario avente ad oggetto "TASI **CONFERMA ALIQUOTE PER IL TRIENNIO 2018-2020**" sotto riportata:

*"VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;*

*RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce che la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale IUC definendola quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;*

*CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, in vigore dal 01 gennaio 2014, e delle sue componenti;*

*ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;*

*VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;*

*VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della in parola;*

*Vista la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato: TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: **viene eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) **comma 14 lettera c):** riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

•**comma 21:** esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

•d) **comma 28:** possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

•e) **commi 53 e 54:** riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.02.2018 è stato rinviato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Considerato che la Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/17) all'art. 1, comma 37, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, vieta la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi IMU e TASI rispetto ai livelli dell'anno precedente”

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile inserito nel presente atto

## **DELIBERA**

**La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**

**DI CONFERMARE con decorrenza dall' 01/01/2018, la seguente aliquota per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI:**

• **aliquota di base unica per tutti gli immobili soggetti : 1 per mille (di cui il 20% a carico dell'occupante diverso dal titolare del diritto reale)**

**DI DESTINARE** il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura parziale, pari al 50,64% della spesa prevista nel bilancio 2018 in corso di formazione - del seguente servizio indivisibile:

- servizio "illuminazione pubblica"

**DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 1.09.2014;

**DI INVIARE** la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DI DEMANDARE** al Responsabile finanziario l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento".

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( Dott.ssa Antonella Vecchio )

Il Segretario Comunale  
( Dott.ssa Maria Rosa FALVO )



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

ATTESTA

---CHE la presente deliberazione

Viene affissa all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/18 al 07/04/18  
Come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 ( N. 111 REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n. .... in data ..... al Sig. Prefetto di  
Cosenza.

Ai sensi dell'art. 135, D. Lgs N. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa Maria Rosa Falvo )

--- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2018  
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 D. L.gs n. 267/2000);  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. L.gs. n. 267/2000);

Li 23/03/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa Maria Rosa Falvo )